

N. 2085/16 R.G.N.R.  
N. 358/17 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESARO  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PENALE

Il Giudice, Dott. Maurizio Di Palma

alla pubblica udienza del 05/06/2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1) ~~\_\_\_\_\_~~ nato a ~~\_\_\_\_\_~~ il ~~\_\_\_\_\_~~ 1964  
residente a ~~\_\_\_\_\_~~ ed ivi elettivamente domiciliato,  
difeso dall'avv. Roberto Tonti del Foro di Pesaro, difensore di fiducia  
~~\_\_\_\_\_~~ Strada  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ dell'Avv. Roberto  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ residente a  
Vallofaglia ~~\_\_\_\_\_~~ (PU) ~~\_\_\_\_\_~~ elettivamente domiciliata  
presso lo studio dell'avv. Arturo Pardi del Foro di Pesaro, difensore di fiducia

LIBERI ASSENTI

IMPUTATI

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 483 c.p. perché in concorso tra loro attestavano  
falsamente falsamente avanti al notaio ~~\_\_\_\_\_~~ in un atto pubblico  
costituito dall'atto di compravendita dell'immobile sito in Pesaro ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Fano in data  
15/7/2011 (prot. 5361 serie IT), che il prezzo del suddetto immobile era pari a  
euro 188.000,00 quando in realtà era pari a 248.000,00 euro, fatto del quale  
l'atto di compravendita era destinato a provare la verità.

In Sant'Angelo in Lizzola ~~\_\_\_\_\_~~

Con l'intervento del Pubblico Ministero avv. Danilo Rabini, come da delega  
esibita, dell'avv. Roberto Tonti del Foro di Pesaro, difensore di fiducia di  
~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ e dell'avv. Arturo Pardi del Foro di Pesaro,  
difensore di fiducia di ~~\_\_\_\_\_~~

N. 359 SENT.

del 05/06/2018

DEPOSITATA IL  
15/06/2018

IL CANCELLIERE  
(~~ARRIVES CASSALI~~)

Avviso deposito con  
estratto ex art. 548 CPP  
comunicato al P.G.

il 16/06/2018

N. 232 Reg.Com.Atti

Avviso deposito con  
estratto ex art. 548 CPP  
notificato a

il

IRREVOCABILE il

Pesaro \_\_\_\_\_

TRASMESSO ESTRATTO  
ESECUTIVO IL

N. R.ES.P.M.

N. CAMP.

SCHEDA IL

Il P.M. chiede, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno

Il difensore di [REDACTED] chiede l'assoluzione con qualsiasi formula.

Il difensore di [REDACTED] a chiede l'assoluzione.

#### IN FATTO E IN DIRITTO

Nell'odierna udienza, all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso come da verbale in atti nel processo a carico di [REDACTED] [REDACTED] imputati in concorso del reato di cui all'art.483 c.p., rimasti assenti in giudizio.

Come emerge dagli atti il procedimento ha tratto origine da una denuncia dell'Agenzia delle entrate. Nella stessa si evidenziava come [REDACTED]

[REDACTED] in data 28/9/2015 avessero presentato istanza di accesso alla procedura di "collaborazione volontaria" ex art.5 quater D.L. 167/90. I predetti contribuenti avevano corredato l'istanza con una relazione e con documenti giustificativi delle movimentazioni ed attività finanziarie detenute all'estero (Repubblica di San Marino). Con riferimento specifico alla posizione del [REDACTED] al fine di giustificare una serie di prelevamenti effettuati nell'anno 2011 su conto corrente estero (con delega di firma della moglie [REDACTED]

[REDACTED], si attestava l'utilizzo di € 60.000,00 "a titolo di parziale pagamento dell'acquisto da persona fisica di abitazione ubicata in [REDACTED] [REDACTED]. L'ufficio accertava che in data 15/7/2011 era stato appunto registrato l'atto di compravendita di tale immobile, venduto ai coniugi [REDACTED]

[REDACTED] nel relativo atto notarile le parti dichiaravano che il prezzo di acquisto era convenuto in € 188.000,00, integralmente corrisposto a mezzo di due assegni bancari tratti dagli acquirenti sui rispettivi conti, all'ordine [REDACTED] la quale rilasciava ampia quietanza liberatoria.

Nell'atto di compravendita nulla veniva pertanto specificato in merito a regolamento in contanti di parte del prezzo di vendita. L'Agenzia delle entrate inviata quindi una mail chiedendo raggugli al consulente che aveva redatto la relazione di accompagnamento al modello di adesione alla collaborazione, [REDACTED], il quale, rispondendo alla richiesta, precisava che, a seguito di apposita dichiarazione scritta (allegata) inviatagli dal cliente [REDACTED]

[REDACTED] il prelievo di complessivi € 60.000,00 effettuato in contanti presso la banca di San Marino era stato effettuato per pagare in contanti alla venditrice [REDACTED] parte del prezzo "fuori/extra atto" di vendita del predetto immobile.

Tali risultanze sono state ribadite nel corso dell'esame dibattimentale della funzionaria dell'Agenzia delle entrate [REDACTED], e sono comprovate dalla documentazione acquisita agli atti (atto notarile, documentazione relativa alla procedura di collaborazione volontaria, estratti conto bancari, messaggi scambiati via mail). Deve ritenersi con ciò provato che, contrariamente a quanto indicato dalle parti nell'atto stipulato davanti a notaio, il prezzo di acquisto dell'immobile non era di € 188.000,00 (somma versata con gli assegni i cui estremi erano riportati nell'atto stesso), ma di importo superiore, pari ad ulteriori € 60.000,00 pagati in contanti.

Di fronte alla contestazione così scaturita di falso in atto pubblico (art.483 c.p.), i difensori degli imputati hanno depositato memorie, e la difesa degli imputati [REDACTED] si è avvalsa quale consulente tecnico [REDACTED]

[REDACTED] Quest'ultimo, nella sua deposizione dibattimentale, e nella relazione acquisita agli atti, ha evidenziato come l'omessa indicazione nell'atto di parte del prezzo di vendita fosse irrilevante dal punto di vista fiscale, trattandosi di vendita di bene immobile detenuto da più di cinque anni da parte di persona fisica, e come tale non generatrice di plusvalenze tassabili; anche dal punto di vista del venditore, ha aggiunto il consulente, l'operazione risultava irrilevante dal punto di vista delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, essendosi avvalse le parti della normativa fiscale che prevede l'imponibilità del prezzo-valore (e cioè la tassazione in base al valore catastale dell'immobile, corrispondente nel caso di specie ad € 46.853,00). Da ultimo, nella relazione si evidenzia come, emerso il suddetto pagamento in contanti della somma di € 60.000,00, esso era stato sanzionato in via amministrativa ex art.49 co.1 D.L.vo n.231/2007, modificato dall'art.20 del D.L. n.78/2010, mediante applicazione di sanzione pecuniaria di € 1.200,00 versata dal [REDACTED] i in data 6.9.2016 (doc. 7 allegato alla relazione).

Preso atto di tali deduzioni ed evidenze documentali, deve rilevarsi che non qualunque falsa dichiarazione contenuta in un atto pubblico integra la fattispecie di reato contestata, prevedendo l'art.483 c.p. la rilevanza a tal fine dell'attestazione (falsa) di "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità". Tra le molte, può citarsi in tal senso la seguente massima: "Il delitto previsto dall'art.483 c.p. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando

specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente". (Cass. sez.V, sent. n.39215 del 28/972015: fattispecie riguardante la falsa dichiarazione del venditore, in un atto notarile di compravendita, di avere acquistato il bene per usucapione). Sempre in tema di dichiarazioni rese davanti al notaio, di veda Cass. sez.V, sent. N.28529 del 20/7/2010: "Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta del privato che – in sede di atto di compravendita – dichiara falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonché la vendita di proprietà immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la veridicità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali".

In linea generale, va osservato, anche sulla scorta di tali pronunce, che il rogito notarile fa fede delle dichiarazioni rese davanti al notaio dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non della rispondenza al vero di tali dichiarazioni, qualora una norma non ricollegghi espressamente alle stesse una funzione di attestazione della intrinseca verità di quanto dichiarato. Nel caso di specie, tale rilievo della (falsa) dichiarazione resa in merito al prezzo di compravendita dell'immobile non è esplicitato nel capo di imputazione, e non è comunque in concreto ravvisabile, non avendo appunto l'atto notarile la funzione di attestare la verità di quanto sul punto dichiarato dalle parti.

Si ritiene in conclusione che la falsità della dichiarazione, come contestata nel capo d'imputazione, non integri la fattispecie di reato prevista dall'art.483 c.p., dovendosi conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione degli imputati per insussistenza della stessa.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

Assolve [REDACTED] dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Riserva termine di giorni 45 per la motivazione.

Pesaro, 5.6.2018

IL GIUDICE  
(Dott. Maurizio Di Palma)